



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 295 Del 08-06-22

Oggetto: RICORSO AL TAR MARCHE P. P. / COMUNE. PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di giugno alle ore 12:50, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CIARAPICA FABRIZIO	SINDACO	P
TROIANI FAUSTO	VICE SINDACO	P
COGNIGNI GIUSEPPE	ASSESSORE	A
CAPPONI BARBARA	ASSESSORE	A
CARASSAI ERMANNO	ASSESSORE	P
BELLETTI ROBERTA	ASSESSORE	P
CALDARONI FRANCESCO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 2.

Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Morosi Sergio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo N	Comunicazione Prefettura N
Immediatamente eseguibile S	Soggetta a ratifica N

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 08-06-2022

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 08-06-2022

Il Responsabile del servizio
Morosi Sergio

 Firmato

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

"" ""

PREMESSO CHE:

- in data 09.05.2022 è stato notificato a questo Ente, ai sensi della L. n. 53/1994, il ricorso assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 28663 del 10.05.2022, promosso dinanzi al TAR Marche dal Sig. P. P. (proprietario di un'unità immobiliare in V. G. Marconi, acquistata dall'Immobiliare Ventunesimo Secolo srl) contro il Comune per l'annullamento di alcuni atti e provvedimenti riguardanti la Zona Direzionale D1b Ceccotti e per l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria del Comune nei suoi confronti e la conseguente declaratoria di non debenza delle somme che l'Ente vanta, intenda azionare o abbia nelle more azionato nei suoi confronti relativamente all'unità immobiliare di sua proprietà a titolo di corrispettivo per la mancata realizzazione di un parcheggio multipiano;

EVIDENZIATO CHE questa Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 136 del 07.04.2022 e determinazione n. 164 del 08.04.2022, R.G. 911 ha conferito incarico di consulenza giuridica all'Avv. Andrea Calzolaio, altamente qualificato in materia urbanistica e patrocinatore dell'Ente in numerosi procedimenti amministrativi riguardanti il Comparto Ceccotti, al fine di una possibile soluzione transattiva della vicenda che riguarda proprio i rapporti di questo Ente con i proprietari degli appartamenti costruiti e venduti dall'Immobiliare Ventunesimo Secolo srl prima del fallimento;

VISTE le Linee Guida ANAC n 12 relative all'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n°264 del 13/11/2018;

CONSIDERATO CHE:

- il punto 3.1.4.1 delle succitate Linee Guida contempla, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, specie nei casi di consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi attinenti la medesima materia oggetto dell'affidamento, la possibilità dell'incarico diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui al citato art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2019;

- ogni affidamento di incarico legale deve essere improntato anche al rispetto del principio di economicità e di contenimento della spesa per l'Ente;

DATO ATTO CHE:

- l'Avv. Calzolaio, come già evidenziato, è a conoscenza di tutte le complesse vicende relative al Comparto Ceccotti avendo patrocinato l'Ente in diversi contenziosi sia al TAR Marche che al Consiglio di Stato ed essendo stato inoltre ultimamente incaricato per la redazione di un parere legale sull'ipotesi di un accordo transattivo proprio con gli acquirenti degli alloggi venduti dall'Immobiliare Ventunesimo secolo srl;

- sussistendo quindi complementarietà tra l'attuale procedimento promosso dinanzi al TAR Marche dal Sig. P.P. e il suddetto parere rilasciato dall'Avv. Calzolaio, il Servizio Affari Legali, su indicazione del Segretario Generale, ha provveduto a richiedere al Legale apposito preventivo per la costituzione in giudizio;

PRESO ATTO CHE:

- l'Avv. Andrea Calzolaio con PEC del 06.06.2022, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 35034, ha trasmesso preventivo di spesa ammontante, in base al valore della controversia (indeterminabile) e con l'applicazione dei minimi tariffari, ad € 10.191,30, comprensivo di spese generali 15%, arrotondato ad € 10.000,00, oltre IVA e CAP e, pertanto, € 12.688,00;

- a seguito di richiesta del Servizio Affari Legali dell'08.06.2022 di riduzione della suddetta parcella ad € 10.213,84, spese generali 15%, IVA e CAP compresi, il Legale, in pari data, ha comunicato il proprio assenso a tale riduzione solo sull'assunto che l'importo indicato si intende dovuto in via forfettaria a prescindere dallo svolgimento effettivo delle singole attività e intendendo, inoltre, tale comunicazione come un'integrazione unitaria e inscindibile del preventivo già inviato;

RITENUTO, pertanto, opportuno costituirsi nel procedimento di che trattasi, promosso dinanzi al TAR Marche dal Sig. P. P., dando indicazione al Dirigente del Settore I di procedere all'assunzione degli atti necessari al conferimento dell'incarico all'Avv. Andrea Calzolaio e all'assunzione dell'impegno di spesa per le competenze legali;

PRECISATO CHE

- ai sensi dell'art. 5 del Regolamento U.E. 2016/679 e del combinato disposto degli art. 2 ter, 2 sexies, 2 septies e 2 octies del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/18, pare ricorrente viene indicata nel presente atto soltanto con le iniziali del nome per ragioni di garanzia di protezione dei dati personali in relazione a motivi di tutela della riservatezza e della privacy;

- l'ulteriore necessità di individuare in modo certo il soggetto viene garantita dal fatto che i suddetti dati vengono indicati in modo completo nel ricorso al TAR Marche Prot. 28663 del 10.05.2022 contenuto nella cartellina istruttoria, ma che non viene materialmente allegato all'esemplare destinato alla pubblicazione all'albo pretorio online;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000;

PRESO ATTO del visto attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di costituirsi, per la difesa degli interessi dell'Ente, nel procedimento promosso dinanzi al TAR Marche dal Sig. P. P., descritto in premessa;

- di dare indicazione al Dirigente del Settore I di procedere all'assunzione degli atti necessari al conferimento all'Avv. Andrea Calzolaio dell'incarico per la costituzione e la difesa del Comune nel suddetto procedimento e al finanziamento della spesa per le competenze legali con imputazione al CAP. 138 BIL. 2022;

- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire al legale apposita delega nei modi di legge;

- di precisare, altresì, che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento U.E. 2016/679 e del combinato disposto degli art. 2 ter, 2 sexies, 2 septies e 2 octies del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/18, il nome di parte ricorrente non viene indicato nel presente atto per ragioni di garanzia di protezione dei dati personali in relazione a motivi di tutela della riservatezza e della privacy e la necessità di individuare in modo certo il soggetto viene garantita dal fatto che i suddetti dati vengono indicati in modo completo nel ricorso al TAR Marche Prot. 28663 del 10.05.2022

contenuto nella cartellina istruttoria, ma che non viene materialmente allegato all'esemplare destinato alla pubblicazione all'albo pretorio online;

- di dare atto che compete al Dirigente del Servizio l'attuazione del presente provvedimento;
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000. "" ""

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di costituirsi, per la difesa degli interessi dell'Ente, nel procedimento promosso dinanzi al TAR Marche dal Sig. P. P., descritto in premessa;
 - di dare indicazione al Dirigente del Settore I di procedere all'assunzione degli atti necessari al conferimento all'Avv. Andrea Calzolaio dell'incarico per la costituzione e la difesa del Comune nel suddetto procedimento e al finanziamento della spesa per le competenze legali con imputazione al CAP. 138 BIL. 2022;
- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire al legale apposita delega nei modi di legge;
- di precisare, altresì, che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento U.E. 2016/679 e del combinato disposto degli art. 2 ter, 2 sexies, 2 septies e 2 octies del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/18, il nome di parte ricorrente non viene indicato nel presente atto per ragioni di garanzia di protezione dei dati personali in relazione a motivi di tutela della riservatezza e della privacy e la necessità di individuare in modo certo il soggetto viene garantita dal fatto che i suddetti dati vengono indicati in modo completo nel ricorso al TAR Marche Prot. 28663 del 10.05.2022 contenuto nella cartellina istruttoria, ma che non viene materialmente allegato all'esemplare destinato alla pubblicazione all'albo pretorio online;
- di dare atto che compete al Dirigente del Servizio l'attuazione del presente provvedimento.

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale
Morosi Sergio

Il Presidente
CIARAPICA FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 14-06-22 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 14-06-22

Segretario Generale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08-06-22 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 08-06-22

Segretario Generale
Morosi Sergio